



Diritto civile

Corso P-Z

Lezione 19

L'integrazione del contratto

Prof. Giovanni Pascuzzi

www.giovannipascuzzi.eu





CASO 1

- A Torino, Tizio affida a Mevio la tinteggiatura di un edificio. Nel contratto è inserita una clausola che recita: : "Tutta la muratura sarà misurata vuoto per pieno e filo esterno".
- Mevio pretende il pagamento della tinteggiatura dell'intera superficie (compresi quindi i vani finestra di qualunque dimensione).
- Tizio si appella ad un uso negoziale per il quale la precisa dizione "vuoto per pieno" ha un particolare significato nel campo dell'edilizia e cioè quello di prevedere, nelle misurazioni di certe opere lavorate, la superficie integrale sotto deduzioni dei vuoti (finestre, porte, balconi, portici ecc.) superiori ad una certa misura e cioè, per gli usi esistenti presso la CCIAA di Torino per i vuoti superiori ai 4 mq.
- Quid iuris?

CASO 2

- Alfa e Beta, imprenditori concorrenti nel commercio all'ingrosso di zucchero, costituiscono una società per svolgere in comune la medesima attività, impegnandosi entrambi a fornire zucchero alla società in quantitativi prestabiliti.
Dopo un po' di tempo Alfa si convince che ponendo fine alla collaborazione Beta non sarebbe più in grado, da solo, di stare sul mercato.
Esercita quindi il diritto di recesso che gli è riconosciuto dal contratto.
Beta può lagnarsi di qualcosa?





L'integrazione del contratto

- Fini perseguiti
 - Integrazione suppletiva
 - Integrazione cogente
- Modi con cui si procede
 - Integrazione legale
 - Integrazione giudiziale

L'integrazione del contratto: basi normative

Art. 1374 . *Integrazione del contratto.*

1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e l'equità (c. 1340).

Art. 1375. *Esecuzione di buona fede.*

1. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

L'integrazione del contratto: basi normative

Art. 1339. Inserzione automatica di clausole.

1. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 1340. Clausole d'uso.

1. Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

L'integrazione suppletiva

- Supplisce alle lacune della determinazione volontaria
- Le parti disciplinano alcuni punti del rapporto ma ne lasciano altri privi di regolamentazione: costi transattivi

L'integrazione suppletiva

- Opera attraverso due agenti alternativi:
 - A) Puntuali previsioni normative
 - Norme dispositive di legge
 - Usi
 - B) Valutazione del giudice che si forma sulla base di due criteri di giudizio e di condotta che hanno portata generale
 - Equità
 - Buona fede

L'integrazione suppletiva legale: Norme dispositive di legge

Art. 1374 . *Integrazione del contratto.*

1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e l'equità (c. 1340).

- Si tratta di norme dispositive e derogabili che integrano il regolamento in mancanza di volontà delle parti sul punto da esse regolato (volontà che può intervenire in qualsiasi momento)
- Agli occhi del legislatore rappresentano una regolamentazione razionale ed equilibrata del rapporto

L'integrazione suppletiva legale: Usi normativi e usi contrattuali

Art. 1374 . *Integrazione del contratto.*

1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e l'equità (c. 1340).

Preleggi. Art. 8 *Usi.*

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati

Art. 1340. *Clausole d'uso.*

1. Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

1368 *Pratiche generali interpretative.*

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

Il 1374 fa riferimento agli usi normativi, cioè alle consuetudini di cui all'art. 8 delle preleggi in materia contrattuale (occorre la generalità della condotta uniforme)

Il 1340 fa riferimento agli usi contrattuali ovvero alle clausole d'uso che si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti (è sufficiente la pratica diffusa in una cerchia ristretta)

Il 1368 fa riferimento agli usi interpretativi: presuppongono (a differenza degli altri due) che una disposizione nel testo contrattuale esiste. Si interviene perché è oscura

Fanno riferimento agli usi i seguenti articoli del codice civile

- 770 (donazione remuneratoria); 892 (distanze tra gli alberi); 893 (alberi presso strade, canali e sul confine di boschi); 896 (recisione di rami protesi sul fondo del vicino); 992 e 993 (diritto dell'usufruttuario a ricavare pali per le vigne e le coltivazioni dai boschi); 1084 (norme regolatrici della servitù); 1181 (rifiuto di adempimento parziale di prestazioni divisibili); 1182 (luogo dell'adempimento); 1183 (tempo dell'adempimento); 1187 (proroga del termine che scade di giorno festivo); 1214 (offerta della prestazione al creditore); 1217 (intimazione al creditore di ricevere la prestazione di fare); 1269 (accettazione della delegazione di pagamento); 1283 (usi contrari all'anatocismo); 1326 (comunicazione dell'accettazione di contratto al proponente); 1327 (esecuzione del contratto prima dell'accettazione); 1333 (rifiuto di proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente); 1336 (contenuto dell'offerta al pubblico); 1340 (clausole d'uso nel contratto); 1368 (pratiche generali interpretative); 1374 (integrazione del contratto); 1454 (congruità del termine nella diffida ad adempiere); 1457 (esecuzione nonostante la scadenza del termine essenziale); 1492 (effetti della garanzia per i vizi della cosa venduta); 1496 (garanzie per vizi nella vendita di animali); 1498 (pagamento del prezzo nella vendita); 1510 (consegna della cosa mobile venduta); 1512 (garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta); 1517 (risoluzione della vendita); 1520 (esame della cosa nella vendita con riserva di gradimento); 1521 e 1522 (vendita a prova e su campione); 1527 (documenti da consegnare nella vendita su documenti); 1528 (pagamento del prezzo nella vendita su documenti); 1535 (vendita a termine dei titoli di credito); 1550 (spettanza del diritto di voto nel riporto); 1562 (scadenza per i pagamenti nella somministrazione periodica); 1566 (patto di preferenza); 1570 (preavviso di recesso nella somministrazione); 1574 (durata della locazione senza determinazione di tempo); 1592 (miglioramenti nella locazione); 1594 (sublocazione di cose mobili); 1609 (piccole riparazioni a carico dell'inquilino); 1657 (calcolo del corrispettivo dell'appalto); 1658 (fornitura della materia nell'appalto); 1665 (verifica dell'opera nell'appalto); 1687 (riconsegna delle merci al destinatario del trasporto); 1709 (onerosità del mandato); 1712 (ritardo nella comunicazione al mandante dell'eseguito mandato); 1732 (dilazioni nella commissione); 1733 (misura della provvigione al commissionario); 1736 (compenso per lo star del credere al commissionario); 1739 (adempimento degli obblighi dello spedizioniere); 1740 (misura del compenso dello spedizioniere); 1749 (compenso all'agente per i contratti non eseguiti); 1750 (preavviso per il recesso dal rapporto di agenzia); 1751 (indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia); 1756 (rimborso delle spese al mediatore); 1825 (interessi sul conto corrente); 1831 (scadenze delle chiusure del conto corrente); 1834 (preavviso per le restituzioni nel deposito di denaro); 1838 (compenso alla banca per il deposito di titoli in amministrazione); 1845 (preavviso per il recesso dall'apertura di credito); 1847 (cautele d'uso nell'anticipazione bancaria); 1855 (preavviso per il recesso dal conto corrente bancario); 2078 (disciplina del rapporto di lavoro); 2109 (durata del periodo di riposo nel rapporto di lavoro); 2110 (indennità per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio); 2118 (durata del preavviso nel recesso dal rapporto di lavoro); 2130 (durata del tirocinio); 2139 (scambio di mano d'opera tra piccoli imprenditori agricoli); 2187 (rapporti di associazione agraria); 2225 (corrispettivo del contratto d'opera); 2232 (collaborazione di terzi nell'esecuzione del contratto d'opera); 2233 (determinazione del compenso del contratto d'opera); 2234 (acconti sul compenso al prestatore d'opera); 2240 (lavoro domestico); 2243 (periodo di riposo al lavoratore domestico).



Soluzione Caso 1

(Cass., sez. II, 6 marzo 2007, n. 5135)

- Gli usi negoziali, che operano integrando o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambigualmente espressa e consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza ad una individuata categoria di operatori economici, obbligano le parti anche se da esse ignorati (in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi) e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'integrazione del contratto con l'uso negoziale, pur esistente nell'ambito territoriale di riferimento, secondo il quale nel conteggiare i lavori di muratura commissionati il prezzo si dovesse ritenere convenuto «vuoto per pieno», ovvero sulla base dell'intera area delle facciate da costruire, senza considerare l'eventuale presenza all'interno di esse di porte e finestre, in quanto le parti avevano autonomamente previsto le modalità di misurazione della murature, il che escludeva la necessità di procedere all'integrazione del contratto).

L'integrazione suppletiva giudiziale: Le clausole generali

- L'integrazione giudiziale opera mediante criteri a contenuto non prederminato: **CLAUSOLE GENERALI**.
- Ragioni del recente successo delle clausole generali:
 - Invecchiamento cod. civ. rende necessario adattare il significato tradizionalmente attribuito ai suoi articoli
 - Maggiore sensibilità agli obiettivi di leale collaborazione fra le parti del contratto
 - Desiderio di attuare attraverso le clausole generali i valori costituzionali all'interno del diritto privato

L'integrazione suppletiva giudiziale: Le clausole generali

- Tesi A) (prevalente in giurisprudenza) Le clausole generali devono essere usate in funzione meramente integrativa, ovvero per garantire la realizzazione dell'operazione economica pianificata dalle parti
- Tesi B) Le clausole generali devono essere usate per intervenire sull'equilibrio del contratto e garantirne la congruenza con criteri esterni di giustizia

L'integrazione suppletiva giudiziale: L'equità

Art. 1374 . Integrazione del contratto.

1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e l'equità (c. 1340).

- 1374. Equità: giustizia del caso singolo
- Il giudice colma le lacune introduce nuove regole coerenti con le logiche, gli assetti e gli equilibri del regolamento concordato

L'integrazione suppletiva giudiziale: L'equità

- La giustizia e l'equilibrio del contratto sono decisi dalle parti
- I giudici non possono in nome dell'equità distruggere contratti iniqui
- Eccezione: clausola penale manifestamente eccessiva: art. 1384 (caso di integrazione cogente)

1384 Riduzione della penale. —

1. La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento



L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede

1375. Esecuzione di buona fede.

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

- Buona fede è criterio di integrazione del contratto: serve a determinare contenuti e modalità delle prestazioni o dei comportamenti contrattualmente dovuti o vietati
- Diligenza è criterio di imputazione della responsabilità: serve a stabilire se il debitore ha usato la dovuta cura nell'eseguire la prestazione dovuta

L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: casistica

- Mettere controparte nella condizione di rimediare la prestazione eseguita non perfettamente
- Cooperare con controparte per consentirle di adempiere
- Prestarsi per correggere errori o chiarire equivoci che possono gettare il rapporto nell'incertezza
- Coerenza nei comportamenti per non deludere gli affidamenti che questi hanno generato in controparte

L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: sintesi

- La buona fede obbliga ciascuna delle parti a comportarsi in modo da non pregiudicare e anzi salvaguardare il ragionevole interesse di controparte quando ciò non comporti a suo carico nessun apprezzabile e ingiusto sacrificio

L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- In relazione a una pluralità di rapporti contrattuali tra loro collegati per la realizzazione di un'unica operazione economica - nella specie, la regolamentazione della concorrenza attraverso la creazione di una nuova società rispetto a quella precedente e la previsione, a carico delle parti, dell'obbligo di rifornire detta società in misura predeterminata - la corrispondenza a buona fede, dell'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito - nella specie, in relazione ad un contratto di fornitura - deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni.

L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge, deducendo che la contrarietà a buona fede è stata esclusa sulla base del solo rilievo che, con la disdetta, il Di Noto aveva esercitato un diritto contrattualmente previsto. Tale conclusione, infatti, sottintende l'erroneo convincimento secondo cui l'esercizio del diritto non possa mai essere contrario a buona fede e non possa mai dare luogo a responsabilità di chi abusa del proprio diritto. La Corte di merito esclude così implicitamente la stessa ammissibilità della figura dell'abuso del diritto, sulla quale, viceversa concorda l'orientamento largamente prevalente in dottrina, secondo cui nel nostro sistema legislativo è implicita una norma che reprime ogni forma di abuso del diritto, sia questo il diritto di proprietà o altro diritto soggettivo, reale o di credito.

L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “L'abuso del diritto consiste, secondo questa autorevole dottrina, nell'esercitare il diritto per realizzare interessi diversi da quelli per i quali esso è riconosciuto dall'ordinamento giuridico. Questa stessa nozione dell'abuso del diritto ha trovato eco anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ammette come "in singoli casi ed in riferimento ai fondamentali precetti della buona fede (come regola di condotta) e della rispondenza dell'esercizio del diritto agli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e concesso dall'ordinamento giuridico positivo, l'uso anormale del diritto possa condurre il comportamento del singolo (nel caso concreto) fuori della sfera del diritto soggettivo medesimo e che quindi tale comportamento possa costituire un illecito, secondo le norme generali di diritto in materia" (Cass. 15 novembre 1960, n. 3040).

L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “Quanto, più specificamente, alla buona fede nell'esecuzione del contratto è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che l'obbligo, posto dall'art. 1375 cod. civ., di eseguire il contratto secondo buona fede concorre a formare il contenuto legale del contratto, ai sensi dell'art. 1374; sicché la violazione del dovere di esecuzione secondo buona fede costituisce un inadempimento contrattuale. Specifica ipotesi di violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto viene considerata proprio l'abuso del diritto, individuato nel comportamento del contraente che esercita verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati.

L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “In tema di recesso, in particolare, con riferimento alla c.d. interruzione brutale del credito, questa Corte ha avuto modo di affermare che il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi di giusta causa di recesso prevista in un contratto di apertura di credito per un tempo determinato, ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità imprevedute ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate

L'integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “Più in generale, poi, questa Corte ha ritenuto che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendoci come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto”.

L'integrazione cogente

- Non supplisce un accordo mancante ma si sovrappone ad un accordo esistente disapprovato dall'ordinamento perché viola interessi o valori preminenti
- Si sacrifica la libertà contrattuale in nome di interessi superiori agli interessi individuali
- Fonte dell'integrazione cogente sono le norme imperative (proibitive e conformative)

L'integrazione cogente

- Norme proibitive del contratto (es.: art. 17 l. 47/1985 vieta di trasferire immobili senza indicare la relativa concessione edilizia). Non c'è integrazione: salta il contratto
- Norme proibitive di singole clausole (es.: 1681, 2 comma, vieta le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore): si conforma il regolamento che ne esce trasformato. C'è una clausola in meno

1681 Responsabilità del vettore.

Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

L'integrazione cogente

- Norme direttamente confermative: integrano la clausola nel suo contenuto: es. art. 3 comma 2, l. 192/1998 relative al termine dei pagamenti dovuti dal committente al subfornitore imponendo termini massimi.
- La norma non vieta la clausola ma ne prescrive i contenuti
- Meccanismo del 1339

1339 Inserzione automatica di clausole.

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge ~~e da norme corporative~~ sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti

L'integrazione cogente

- Problema teorico:
- il contratto sottoposto a integrazione cogente conserva natura di contratto, cioè di atto negoziale di autonomia privata?